

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1962** (ECLI:IT:COST:1962:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Camera di Consiglio del **20/03/1962**; Decisione del **20/03/1962**

Deposito del **27/03/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1485**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANSTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal Pretore di Chiaromonte nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali Giuseppe, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e Veschi Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;

che non sono stati adottati nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.